

Accordo interventi Fondo Sport e periferie

TRA

Il **Comitato Olimpico Nazionale Italiano**, con sede legale in Roma, Largo Lauro de Bosis n. 15, Partita IVA 00993181007 nella persona del dott. Giovanni Malagò, nato a Roma il 13/3/1959, nella sua qualità di Presidente, che agisce in virtù dei poteri conferitegli dalla legge, dallo statuto e dalle deliberazioni n. 501 del 17 dicembre 2015 e n. 315 del 18 luglio 2017 della Giunta Nazionale del CONI (di seguito il "**CONI**")

E

Il **Comune di Accumoli**, sito in Accumoli (RI) alla Via Salvator Tommasi, n. 44, C.F. e partita IVA 00113430573, rappresentato dal sig. Stefano Petrucci, nato a San Benedetto del Tronto (AP) il 30/09/1971, in qualità di Sindaco e legale rappresentante (di seguito anche l'"**Ente beneficiario**")

(di seguito, congiuntamente, anche le "**Parti**")

PREMESSO CHE

- A. Il CONI ha tra le sue finalità la promozione della massima diffusione della pratica sportiva anche al fine di garantire l'integrazione sociale e culturale degli individui e delle comunità residenti nel territorio, tenendo conto, tra l'altro, delle competenze degli enti locali;
- B. L'art. 15 del decreto legge del 25 novembre 2015, n. 185, recante "*Misure urgenti per favorire la realizzazione di impianti sportivi nelle periferie urbane*", convertito con modificazioni dalla legge del 23 gennaio 2016, n. 9, ha istituito il Fondo "Sport e Periferie" (di seguito, il "**Fondo**") da trasferire al CONI con una spesa complessiva autorizzata di 100 milioni di euro nel triennio 2015-2017;
- C. Il Fondo è finalizzato alla ricognizione degli impianti sportivi esistenti sul territorio nazionale, alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale, localizzati nelle aree svantaggiate del Paese e nelle periferie urbane e diffusione di attrezzature sportive nelle stesse aree con l'obiettivo di rimuovere gli squilibri economici e sociali ivi esistenti, nonché al completamento e adeguamento di impianti sportivi esistenti, con destinazione all'attività agonistica nazionale e internazionale;
- D. In ottemperanza a quanto previsto all'art. 15, comma 3, in data 10 dicembre 2015, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il piano riguardante i primi interventi urgenti (di seguito, il "**Piano Interventi Urgenti**"), approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 febbraio 2016;
- E. Successivamente, in data 18 ottobre 2016, il CONI ha presentato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri il piano pluriennale degli interventi (di seguito, il "**Piano Pluriennale**"), che è stato approvato con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016;
- F. In data 6 settembre 2016 la Giunta Nazionale del CONI, con delibera n. 413, a causa del sisma che ha colpito il centro Italia il 24 agosto del 2016, ha deciso di accantonare la somma di € 480.000,00 (Euro quattrocentottantamila/00), per i Comuni di Accumoli ed Amatrice, epicentro del sisma, corrispondente all'ammontare del contributo economico richiesto nelle apposite schede di presentazione della proposta di

intervento per accedere ai finanziamenti del Fondo, da mettere a disposizione dei Comuni una volta passata l'emergenza, per la realizzazione degli interventi;

G, Con deliberazioni n. 501 del 17 dicembre 2015 e n. 315 del 18 luglio 2017, la Giunta Nazionale del CONI ha dato mandato al Presidente Giovanni Malagò di stipulare gli accordi necessari per l'implementazione dei Piani previsti dal D.L. 185/2015 nei limiti delle somme assegnate annualmente dal Decreto;

H. Il CONI agisce ex lege per il tramite di CONI Servizi S.p.A. (di seguito, "CONI Servizi"), con sede legale in Roma, Largo Lauro De Bosis, n. 15, capitale sociale Euro 1.000.000,00 i.v., C.F., Partita I.V.A. e numero di registrazione al Registro delle Imprese di Roma 07207761003. CONI Servizi costituita ex articolo 8 del d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della L. 8 agosto 2002, n. 178, è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e svolge le proprie funzioni sulla base di un contratto di servizio annuale con il CONI;

I. Il Comune di Accumoliha richiesto di accedere alle somme del Fondo accantonate dal CONI per la realizzazione dell'intervento denominato "*Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto sportivo comunale sito in via delle rimembranze*", di cui al successivo art. 2;

J. Il fabbisogno finanziario per la progettazione e realizzazione dell'Intervento è pari a complessivi € 474.425,29 (Euro quattrocentosettantaquattromilaquattrocentoventicinque/29), come da quadro economico del progetto di cui all'**Allegato sub "A"** (di seguito il "**Quadro Economico**"), di cui € 180.000,00 (Euro centottantamila/00) a carico del Fondo e € 294.425,29 (Euro duecentonovantaquattromilaquattrocentoventicinque/29), a carico dell'Ente beneficiario;

K. L'impianto oggetto dell'intervento di cui alla precedente lettera I (di seguito, l'"**Impianto**") è nella piena disponibilità dell'Ente beneficiario;

L. Il CONI ha verificato la congruità dell'intervento di cui alla lettera I;

M. Il Responsabile Unico del Procedimento del CONI ha validato il progetto esecutivo per la realizzazione dell'intervento, come da verbale di cui all'**Allegato sub "B"**;

M. L'intervento di cui alla precedente lettera I realizza le finalità di cui all'art. 15 d.l.185/2015 in quanto è diretto allo sviluppo dell'agonismo, alla rimozione degli squilibri economico sociali nonché all'incremento della sicurezza urbana;

N. Il CONI ha interesse a procedere direttamente alla progettazione e realizzazione dell'intervento con risorse a valere sul Fondo, secondo i termini e modalità di cui al presente Accordo, restando inteso che l'esecuzione dell'intervento non determinerà un mutamento nella titolarità dell'immobile oggetto dello stesso, che rimarrà in capo all'Ente beneficiario;

O. L'Ente beneficiario, nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, intende promuovere nell'Impianto attività sportive agonistiche anche nell'intento di rimuovere gli squilibri economico sociali ed incrementare la sicurezza urbana, nonché a perseguire le finalità di sostegno sociale strettamente connessa;

P. La Giunta Comunale con delibera n. ___ del _____ di cui all'**Allegato sub "C"** ha autorizzato la realizzazione dell'intervento proposto;

Q. Ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

R. Con il presente accordo (di seguito l' "**Accordo**") le Parti intendono definire i termini della collaborazione in relazione alla progettazione e realizzazione dell'intervento di cui al successivo art. 2 e alla successiva gestione dell'Impianto oggetto dello stesso, fermi restando tutti gli oneri dell'Ente beneficiario in relazione al bene oggetto dell'intervento;

S. Ai sensi dell'articolo 15, comma 2 bis, della l. n. 241/1990 il presente Accordo è sottoscritto con firma digitale.

TUTTO CIÒ PREMESSO

le Parti convengono e stipulano quanto segue.

Art. 1 - Premesse ed Allegati

1.1 Le premesse e gli Allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo con valore di patto.

1.2 Al presente Accordo vengono allegati, come parte integrante e sostanziale dello stesso, i seguenti documenti:

- Quadro Economico dell'intervento, allegato sub "A";
- Verbale di validazione del 05/06/2018, allegato sub "B";
- Delibera di Giunta n. ___ del _____, allegata sub "C";

Art. 2 - Oggetto dell'Accordo e dell'Intervento

2.1 Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti si impegnano a cooperare – ciascuna nell'ambito delle proprie finalità istituzionali - per la progettazione e realizzazione dell'intervento denominato "*Ristrutturazione, adeguamento e potenziamento dell'impianto sportivo comunale sito in via delle rimembranze*"(di seguito l' "**Intervento**").

2.2 Ai fini di cui sopra l'Ente beneficiario, in quanto concessionario dell'Impianto, autorizza il CONI, anche per il tramite di CONI Servizi, ad eseguire l'Intervento di cui al precedente punto 2.1 e il CONI si impegna a progettare e realizzare l'intervento con risorse a valere sul Fondo, per un importo massimo di € 180.000,00 (Euro centottantamila/00)(di seguito il "**Contributo**") alle condizioni di cui al presente Accordo.

2.3 Le Parti danno atto e riconoscono che i presupposti essenziali per la progettazione e realizzazione dell'Intervento con risorse a valere sul Fondo sono, ai sensi dell'art. 15 del d.l. n. 185/2015 sopra richiamato, che le risorse del Fondo siano effettivamente erogate in favore del CONI, e che l'Intervento stesso sia finalizzato alla realizzazione e rigenerazione di impianti sportivi con destinazione all'attività agonistica nazionale.

Art. 3 –Impegni delle Parti

Con la sottoscrizione del presente Accordo le Parti assumono i seguenti impegni:

3.1 Il CONI, anche per il tramite di CONI Servizi, si impegna a curare la progettazione e la realizzazione dell'Intervento, nei limiti di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016 e secondo le modalità del presente Accordo e le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., fino al rilascio del certificato di collaudo dell'Intervento o di regolare esecuzione.

3.2 L'Ente beneficiario si impegna a:

- a) stanziare il contributo di € 294.425,29 (Euro duecentonovantaquattromilaquattrocentoventicinque/29), per l'attuazione dell'Intervento (di seguito il "**Contributo Comunale**");
- b) fornire la massima collaborazione e supporto per l'esecuzione dell'Intervento. In particolare, l'Entebeneficiario si impegna a fornire supporto e collaborazione nell'iter amministrativo per il rilascio delle necessarie autorizzazioni e permessi, fornendo al CONI, ove richiesto, apposita delega nonché la documentazione, l'assistenza, i chiarimenti, le integrazioni e gli approfondimenti richiesti;
- c) adottare tempestivamente tutti gli atti di propria competenza necessari per la realizzazione dell'Intervento;
- d) garantire l'accesso all'Impianto ai referenti del CONI, agli eventuali soggetti di cui all'articolo 101 del D.lgs. 50/2016, nonché ai concorrenti che formuleranno l'offerta per la realizzazione dell'Intervento;
- e) consegnare a CONI ovvero al soggetto affidatario dei lavori le aree necessarie per la realizzazione dell'Intervento mediante apposito verbale di consegna controfirmato dalle parti;
- f) riprendere in consegna le aree nelle quali è stato realizzato l'intervento entro 15 giorni dal collaudo ovvero dal certificato di regolare esecuzione, previa redazione di apposito verbale di riconsegna controfirmato dalle parti. Nel caso di ritardo nella presa in consegna dei lavori eseguiti gli eventuali oneri di manutenzione, guardiania, etc. saranno a carico dell'Ente beneficiario, oltre all'eventuale maggior danno;
- g) garantire – per sé e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c., anche per l'eventuale diverso gestore dell'Impianto stesso – l'accessibilità al pubblico nonché la destinazione dell'Impianto al potenziamento dell'attività agonistica e alla diffusione della cultura dell'agonismo, sentito il CONI regionale e la Federazione Sportiva Nazionale competente, impegnandosi altresì a mantenere le finalità sociali e la destinazione sportiva dell'Impianto nonché l'efficienza dello stesso;
- h) trasmettere al CONI, entro il 31 dicembre di ogni anno, per almeno 3 (tre) anni dalla presa in consegna di cui alla precedente lett. f), una relazione circa l'attività svolta nell'Impianto (la "**Relazione di Gestione**") che sarà pubblicata sul sito istituzionale del CONI il quale, anche mediante il CONI regionale, potrà proporre all'Ente beneficiario ulteriori misure per la migliore utilizzazione dell'Impianto per il perseguimento dei fini di cui all'art. 15 D.L. 185/2015.

Art. 4 – Risorse Finanziarie

4.1 Il valore complessivo dell'Intervento, come da Quadro Economico allegato sub "A", è pari a € 474.425,29 (Euro quattrocentosettantaquattromilaquattrocentoventicinque/29), IVA inclusa. Il CONI si impegna a corrispondere i costi per la progettazione e realizzazione dell'Intervento, con risorse a valere sul Fondo, con

le modalità di cui al presente art. 4, nei limiti dell'importo massimo di € 180.000,00 (Euro centottantamila/00). Al riguardo, l'Ente beneficiario dà atto e riconosce che il CONI risponderà esclusivamente nei limiti della somma di € 180.000,00 (Euro centottantamila/00), e che nessuna ulteriore somma potrà essere richiesta al CONI a qualsiasi titolo in relazione all'Intervento; l'Ente beneficiario, pertanto, si impegna a sostenere gli eventuali maggiori oneri economici - rispetto al valore complessivo di cui sopra - che si rendessero necessari ad assicurare la piena fruibilità dell'Impianto oggetto dell'Intervento, anche in ragione di imprevisti non imputabili all'Ente stesso.

4.2 Resta inteso e convenuto tra le Parti che il Contributo sarà messo a disposizione dell'Intervento solo una volta stanziato il Contributo Comunale di cui all'art. 3.2 lett. a).

4.3 Eventuali economie derivanti dai ribassi d'asta e di gestione relative al Contributo saranno riassegnate al Fondo.

4.4 L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai fini dell'ottenimento del Contributo, le voci di spesa ammissibili sono esclusivamente quelle riportate nel Quadro Economico allegato sub "A" al presente Accordo.

Art. 5 – Sospensione e revoca del Contributo

L'Ente beneficiario dà atto e riconosce che, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2016, il CONI, al fine della migliore utilizzazione delle risorse assegnate ex art. 15 D.L. n.185/2015, qualora riscontri l'esistenza di un grave inadempimento, ha la facoltà di sospendere l'erogazione del Contributo e/o revocarlo senza che l'Ente beneficiario possa pretendere alcunché al riguardo.

Art. 6 – Adeguamenti e modificazioni dell'Intervento

6.1 Fermo l'importo massimo del Contributo, l'Ente beneficiario dovrà ottenere la preventiva autorizzazione del CONI per qualsiasi adeguamento e/o modificazione dell'Intervento e/o del Quadro Economico.

6.2 In particolare, su motivata istanza dell'Ente beneficiario, il CONI può consentire di rimodulare l'Intervento qualora sussistano ragioni di necessità e/o opportunità.

Art. 7 – Durata dell'Accordo

Il presente Accordo diverrà efficace dalla data della sottoscrizione e per almeno 3 (tre) anni dalla presa in consegna dei lavori eseguiti ai sensi del precedente art. 3.2 lett. f) e comunque fino a che non saranno completamente adempiute tutte le obbligazioni nascenti dallo stesso.

Art. 8 – Incedibilità dell'Accordo e modifiche

8.1 L'Accordo ed i relativi diritti e obblighi non possono essere ceduti a terzi.

8.2 Qualsiasi modifica o integrazione del presente Accordo, dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le Parti.

Art. 9 - Responsabilità esclusiva dell'Entebeneficiario

9.1 Il CONI non risponde dell'osservanza da parte dell'Entebeneficiario delle obbligazioni da questo assunte nei confronti di terzi in relazione al presente Accordo.

9.2 In particolare, l'Ente beneficiario manleva il CONI da qualsiasi responsabilità verso terzi, e si impegna a tenere indenne il CONI rispetto ad ogni azione, richiesta o pretesa di terzi derivante dall'Accordo.

Art. 10 – Clausola risolutiva espressa

10.1 Oltre all'azione generale per inadempimento le Parti convengono che l'Accordo si risolva di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., nei seguenti casi:

- i. inadempimento da parte dell'Ente beneficiario agli obblighi di cui al precedente art. 3.2;
- ii. violazione degli obblighi di cui all'art. 11.

10.2 In caso di risoluzione dell'Accordo per inadempimento dell'Ente beneficiario il CONI avrà diritto di ripetere dall'Ente beneficiario le somme impiegate per l'esecuzione dell'Intervento, maggiorate degli interessi, oltre al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 11–Disposizioni in materia di anticorruzione

L'Ente beneficiario si impegna all'osservanza delle vigenti disposizioni e degli obblighi di legge in materia di prevenzione della corruzione e dell'integrità e trasparenza degli atti.

Art. 12 – Domicilio e comunicazioni

12.1 Le Parti eleggono domicilio presso la sede indicata nel presente Accordo; qualsiasi variazione dovrà essere comunicata nei modi di cui al successivo punto 12.2.

12.2 Tutte le comunicazioni, notifiche e documenti relativi all'Accordo dovranno essere inviati, a mezzo PEC, ai seguenti indirizzi, pena l'invalidità delle comunicazioni, notifiche e documenti stessi:

- Per CONI:

PEC: sporteperiferie@cert.coni.it

c.a.: Arch. Piercarlo Rampini

- Per l'Ente beneficiario:

PEC: comune.accumoli@pec.it

c.a.: sig. Stefano Petrucci – Sindaco pro tempore

Art. 13 – Tentativo di conciliazione – Foro competente

13.1 Per qualunque controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo, le Parti si obbligano ad esperire un tentativo di conciliazione in via bonaria. A tal fine le Parti si impegnano a comunicare per iscritto l'oggetto ed i motivi della contestazione e ad esaminare congiuntamente la questione, entro il termine massimo di 7 (sette) giorni dalla ricezione della contestazione e a pervenire ad una composizione entro il successivo termine di 7 (sette) giorni.

13.2 Ove il tentativo di conciliazione di cui al precedente art. 13.1 non andasse a buon fine, per ogni controversia relativa all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente Accordo sarà competente in via esclusiva il foro di Roma.

Art. 14 – Consenso trattamento dei dati personali

Le Parti si danno reciprocamente atto di aver ricevuto l'informativa di cui all'Art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 relativo alla "Tutela della persona e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali", in ordine al trattamento ad alla comunicazione dei dati forniti all'atto della stipula dell'Accordo e/o successivamente acquisiti nel corso del relativo rapporto contrattuale. A tali fini, le Parti attribuiscono alla sottoscrizione dell'Accordo il valore di attestazione di consenso per il trattamento e la comunicazione dei dati personali, secondo quanto previsto nell'informativa.

COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

Il Presidente, dott. Giovanni Malagò

Documento sottoscritto con firma digitale da GIOVANNI MALAGÒ, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.

COMUNE di ACCUMOLI (RI)

Il Sindaco pro tempore, sig. Stefano Petrucci

Documento sottoscritto con firma digitale, ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del D.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii.